



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona

Settore IV – Urbanistica – Edilizia Privata – Ufficio Traffico

ORD. N. 107/D

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

PRESO ATTO delle necessità manifestate nel tempo dall'APM Azienda Pluriservizi Macerata spa, incaricata della gestione del Servizio Idrico Integrato da parte dell'AATO 3 – Marche Centro Macerata comprendente anche Castelfidardo e dalla società EDMA Reti Gas costituita da Multiservizi S.p.A. e dall'azienda toscana Estra, circa l'emanazione di una specifica Ordinanza annuale di modifica temporanea della circolazione necessaria alla realizzazione di cantieri stradali per i lavori di manutenzione delle reti idriche, fognarie, del gas della zona, come previsto dall'art. 30 - 7° comma del Regolamento di Attuazione e di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada;

RILEVATO che tali necessità sono comuni anche ad altri gestori per i servizi di telecomunicazioni ed elettrici;

CONSIDERATO il numero consistente dei lavori su strada, delle molteplici manifestazioni e le varie tipologie di intervento (anche urgenti e/o non programmabili) realizzati ogni anno da questa Amministrazione attraverso il proprio personale o tramite ditte appaltatrici per i quali si rende necessaria l'emanazione di una specifica Ordinanza per la modifica temporanea della circolazione stradale e l'apposizione della prescritta segnaletica di cantiere;

VISTO l'art. 30 comma 7 del Regolamento di Attuazione e di Esecuzione al Nuovo Codice della Strada in riferimento all'art. 21 del N.C.D.S., nel quale è indicata la possibilità di far fronte a situazioni di emergenza od a lavori di particolare urgenza che si protraggono non oltre le 48 ore ovvero 72 ore se il periodo coincide con due giornate festive consecutive, nonché in caso di interventi non programmabili o comunque di modesta entità, cioè in tutti i casi che rientrano nella ordinaria attività di manutenzione, che comportano limitazioni di traffico non rilevanti e di breve durata, ovvero in caso di incidente stradale o calamità naturale;

PRESO ATTO che la tipologia dei lavori che interessano la sede stradale realizzati da questo Ente attraverso il proprio personale o tramite ditte appaltatrici o realizzati da privati può essere sintetizzata come segue:

- interventi di manutenzione delle condotte idriche, fognarie, del gas, della pubblica illuminazione, delle comunicazioni e dei servizi in genere;
- installazione/manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale;
- interventi di manutenzione della sede stradale e dei servizi connessi;
- interventi di manutenzione degli edifici comunali e non che implicano l'utilizzo della sede stradale;
- movimentazione di merci e materiali effettuate al di fuori degli spazi normalmente destinati a tale scopo;
- interventi di pulizia della sede stradale e delle sue pertinenze;
- interventi di manutenzione delle scarpate e del verde in genere;
- installazioni di attrezzature per manifestazioni in genere;
- lavori di manutenzione di modesta entità che comportano limitazioni di traffico non rilevanti e di breve durata;

VISTO il Nuovo Codice della Strada;

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada ed in particolare gli art. dal 30 al 43;

RITENUTO che l'esecuzione di opere per far fronte a situazioni di emergenza o per l'esecuzione di lavori di particolare urgenza e per l'esecuzione di interventi non programmabili o comunque di modesta entità di manutenzione/ripristino debba essere eseguita con la massima sollecitudine onde ridurre al minimo le fonti di potenziale pericolo alla circolazione e di disagio alla cittadinanza;

PRESO ATTO dell'emanazione del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 (Supplemento Straordinario alla G.U. n. 226 del 26 settembre 2002) avente come oggetto: "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo"; come previsto dall'art. 30 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione al Nuovo Codice della Strada;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n°267;

VISTI gli art. 5,6 e 7 D.Lgs. 30.04.1992 n°285 - "Nuovo Codice della Strada e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli art. dal 30 al 43 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione al Nuovo Codice della Strada;





COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona
Settore IV – Urbanistica – Edilizia Privata - Ufficio Traffico

ORDINA

Dal 1 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020

In tutte le strade comunali o assimilate alle comunali in base al Nuovo Codice della Strada, sulle loro pertinenze, sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità e comunque in tutte le aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni, **l'adozione delle opportune modifiche temporanee della circolazione stradale nonché l'apposizione della segnaletica temporanea prevista** per eseguire i lavori o gli interventi di cui all'art. 30 comma 7 del Regolamento di Attuazione e di Esecuzione al Nuovo Codice della Strada in riferimento all'art. 21 del N.C.D.S., nel quale è indicata la possibilità di far fronte a situazioni di emergenza od a lavori di particolare urgenza che si protraggono non oltre le 48 ore, ovvero 72 ore se il periodo coincide con due giornate festive consecutive, nonché in caso di interventi non programmabili o comunque di modesta entità, cioè in tutti i casi che rientrano nella ordinaria attività di manutenzione, che comportano limitazioni di traffico non rilevanti e di breve durata, ovvero in caso di incidente stradale o calamità naturale.

In maniera più esplicativa la tipologia dei lavori che interessano la sede stradale realizzati da questo Ente attraverso il proprio personale o tramite ditte appaltatrici o realizzati da privati può essere sintetizzata come segue:

- interventi di manutenzione delle condotte idriche, fognarie, del gas, della pubblica illuminazione, delle comunicazioni e dei servizi in genere;
- installazione/manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale;
- interventi di manutenzione della sede stradale e dei servizi connessi;
- interventi di manutenzione degli edifici comunali e non che implicano l'utilizzo della sede stradale;
- movimentazione di merci e materiali effettuate al di fuori degli spazi normalmente destinati a tale scopo;
- interventi di pulizia della sede stradale e delle sue pertinenze;
- interventi di manutenzione delle scarpate e del verde in genere;
- installazioni di attrezzature per manifestazioni in genere;
- lavori di manutenzione di modesta entità che comportano limitazioni di traffico non rilevanti e di breve durata.

Tutti gli interventi suddetti dovranno essere oggetto di formale comunicazione all'Ufficio Traffico del Comune che ne darà l'assenso o alla Polizia Locale.

La segnaletica stradale temporanea da posizionare in base agli artt. dal 30 al 43 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione al Nuovo Codice della Strada dovrà tener conto del "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" previsti dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002.

Eventuali divieti di sosta dovranno essere installati non meno di quarantotto ore prima dell'inizio degli interventi suddetti, relazionandone la data e l'ora di messa in opera e riportando sul retro degli stessi i riferimenti del presente Atto: è sempre prevista la rimozione forzata dei veicoli inadempienti.

Il responsabile dei lavori e/o degli interventi suddetti oggetto del presente atto, dovrà collocare tutta la segnaletica stradale occorrente e adottare a propria cura tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e provvedere agli altri obblighi previsti dall'art. 21 del N.C.D.S. e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, sollevando questo Ente da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi.

È fatto obbligo inoltre di coprire tutta la segnaletica stradale permanente e già esistente che contrasta con le disposizioni stabilite dalla presente ordinanza e ripristinare, alla fine dei lavori, lo stato della segnaletica stradale permanente preesistente sul posto ed eliminando tutta quella temporanea.

La Polizia Locale e gli altri organi di cui all'art. 12 del N.C.D.S. sono incaricati di controllare il rispetto delle prescrizioni impartite con la presente Ordinanza e rese note a mezzo della segnaletica stradale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 comma 3 del C.d.S. e con le formalità e gli effetti di cui all'art. 74 del regolamento di esecuzione al C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495/92.

È fatto obbligo rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

Castelfidardo, 20 dicembre 2019.

Il Responsabile del Procedimento
Per. Ind. Luca Finaurini



Il Responsabile del Settore IV
Dott. Ing. Ranieri Bocchioni